

(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 5 gennaio 2014)

[Ricorso al CNF e ius postulandi](#)

La norma generale dell'art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Alpa, rel. Del Paggio\), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153](#)

Contenuti correlati:

1. [Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione al Registro dei praticanti avvocati – Rigetto – Impugnazione – Ricorso proposto e sottoscritto dal solo praticante avvocato – Difetto di ius postulandi – Inammissibilità](#)
2. [Il praticante avvocato non è legittimato ad impugnare in proprio al CNF](#)
3. [Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall'incolpato sospeso in via cautelare – Difetto di ius postulandi – Inammissibilità.](#)